



Prot. n. F09/RNS
Bologna, 17 gennaio 2014

**OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA
COLPITA DALL'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013**

- **RIPRESA DEI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI
A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI SOGGETTI
DANNEGGIATI:**
 - **DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE DEL 20.12.2013**
 - **ART. 7 DEL D.L. 30.12.2013 n. 151**

SINTESI

Vengono previste le seguenti disposizioni:

- *modifiche ed integrazione dei comuni colpiti dall'alluvione Regione Sardegna del novembre 2013;*
- *ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi da effettuarsi nel periodo dal 24 gennaio al 17 febbraio 2014;*
- *concessione di finanziamenti agevolati, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei confronti dei soggetti titolari di reddito d'impresa limitatamente ai danni subiti dal sisma per il versamento dei tributi sospesi riferiti al periodo 18.11.2013 e fino al 20.12.2013. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati sono corrisposti ai soggetti finanziatori dallo Stato mediante un credito d'imposta di importo pari, per ciascuna scadenza del rimborso, all'importo degli interessi e spese dovuti.*

L'art. 7 del D.L. 30.12.2013 n. 151 (*pubblicato sulla GU n. 304 del 30.12.2013 S.G.*) ha previsto ulteriori disposizioni per la Regione Sardegna colpita dagli eventi meteorologici del mese di novembre 2013.



Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi

Comma 1

Come comunicatovi con nostra circolare n. RNS F166 del 12 dicembre 2013, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze 30.11.2013 sono stati sospesi i termini relativi agli **adempimenti** ed ai **versamenti tributari** scadenti nel **periodo 18.11.2013 – 20 dicembre 2013** nei confronti dei soggetti aventi la residenza, la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni di cui all'elenco approvato con l'ordinanza 22 novembre 2013 n. 3.

Successivamente, sono state emanate le nuove **ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 16 del 10.12.2013 e 17 e 18 entrambe del 12.12.2013** con le quali è stato modificato l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013 nella Regione Sardegna¹ e, conseguentemente, interessati alle suddette sospensioni tributarie.

Facendo seguito a tali ultime ordinanze, **il ministro dell'economia e delle finanze con decreto 20 dicembre 2013** (*pubblicato in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 Serie Generale*) ha disposto che:

1. in generale, gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui al decreto 30.11.2013 sono effettuati entro la data del 27.12.2013;
2. la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari disposta con il decreto 30.11.2013 citato si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa **nel territorio dei comuni di nuova individuazione** rispetto all'elenco allegato al decreto 30.11.2013 come indicati nelle tabelle allegate alle nuove ordinanze nn. 16, 17 e 18 del Commissario delegato per l'emergenza;
3. i soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni che non fanno più parte dell'elenco per effetto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 16, 17 e 18, effettuano comunque i versamenti e gli adempimenti tributari sospesi entro la data del 27.12.2013, senza applicazione di interessi e sanzioni.

¹ Vedasi l'elenco completo dei Comuni di cui alla **Tabella A allegata da ultimo all'Ordinanza n. 18 del 12.12.2013**.



Da ultimo, l'art. 7 del D.L. n. 151/2013 ha prorogato il termine per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari prevedendo che gli stessi devono essere effettuati tra il **24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di interessi e sanzioni.**

**Concessione finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi
e credito d'imposta agli enti erogatori a copertura degli interessi e spese**

Art. 7, commi da 2 a 11, D.L. 30 dicembre 2013 n. 151

Fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i versamenti dei tributi alle prescritte scadenze, per agevolare i contribuenti colpiti dall'alluvione relativamente alla ripresa di tali versamenti, sospesi dal 18.11.2013 fino al 20.12.2013, il D.L. n. 151/2013 in oggetto prevede forme di **finanziamento agevolato**.

Viene previsto che i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto 30.11.2013 (come modificato dal successivo decreto 20.12.2013) che abbiano subito danni (e, i soggetti titolari di reddito d'impresa, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa) **possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito (es. banche) operanti nei territori colpiti dall'alluvione, un finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.**

Gli istituti di credito per concedere i suddetti finanziamenti possono contrarre a loro volta finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'ABI, assistiti da garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro.

Per accedere al finanziamento agevolato, i soggetti interessati devono presentare ai soggetti finanziatori (istituti di credito):



- **un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio art. 47/445)** volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale del mese di novembre 2013;
- **una copia del modello** (da approvare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, come meglio precisato nel prosieguo) **trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate (con allegata ricevuta di corretta trasmissione) nel quale sono indicati i versamenti sospesi per i quali si chiede il finanziamento** (versamenti sospesi dal 18.11.2013 fino al 20.12.2013- da eseguire tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014);
- ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati e riferiti al periodo 18.11.2013 - 20.12.2013.

Gli istituti di credito finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti beneficiari che omettono i pagamenti previsti dal piano di ammortamento, nonché i relativi importi per la loro successiva iscrizione a ruolo, con la maggiorazione degli interessi di mora.

Gli interessi vengono riconosciuti all'Istituto di credito dallo Stato mediante il riconoscimento di un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all'importo relativo agli interessi e alle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, senza applicazione di limiti di importo e può essere ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 (cessione infragruppo). Non sono esplicitamente previste esenzioni da Ires e da Irap del provento scaturente da detto credito d'imposta.

La quota capitale è restituita dai soggetti beneficiari a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

Provvedimenti di attuazione

Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da adottare entro il 15 gennaio 2014) è approvato il **modello di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate** degli importi dei versamenti sospesi per i quali si chiede il finanziamento (come già anticipato, una copia della comunicazione trasmessa, con allegata la ricevuta di corretta trasmissione, deve essere presentata all'istituto di credito che eroga il finanziamento).



Tale provvedimento dovrà altresì stabilire i tempi e le modalità per la presentazione della comunicazione.

Con analoghi provvedimenti, potranno essere disciplinati modalità e tempi di presentazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo nonché i tempi di attuazione per accedere al finanziamento.

I finanziamenti agevolati sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Commissario delegato verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti tenendo anche conto di eventuali indennizzi assicurativi.

Cordiali saluti.

Allegati:

- DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 20.12.2013;
- ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA N. 16 DEL 10.12.2013;
- ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA N. 17 DEL 12.12.2013;
- ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA N. 18 DEL 12.12.2013;
- ART. 7 DEL D.L. 30.12.2013 N. 151.